

AVVOCATO PASQUALE ANDREA CALAPSO

Via Giovanni Paolo II, 28 – 98168 Messina –

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse del **Sig. MARCO FIUMANO'**, nato a Messina il 24/07/2002 (C.F. **FMNMRC02L24F158K**), residente in Messina (ME), V.le Giostra Coop La Gazzella IS Pal. Q7, difesa e rappresentata dall'Avv. **CALAPSO Pasquale Andrea** (C.F. **CLPPQL95T23F158Z**), nato a Messina il 23/12/1995 con studio in Messina (ME), Via Giovanni Paolo II n. 28 nonché al domicilio digitale pasqualeandreacalapso@pec.it, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo studio, giusta procura ex art. 83 c.p.c. che si allega.

CONTRO

ATM Messina S.p.A., (P.IVA **03573940834**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Via G. La Farina, 336 – 98124 Messina.

CAPO I

PREMESSE IN FATTO

- A. Il Sig. Fiumanò Marco, con numero identificativo candidato n. 641064, ha partecipato alla *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all' eventuale assunzione di n. 20 risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.lgs. 81/2015 art. 44 a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di: Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri; e alla formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni aggiuntive di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo contratto”* indetta con protocollo N.0013052/2025 del 06/10/2025 dall'Azienda ATM Messina S.p.A.
- B. Il ricorrente veniva ammesso sia alla prova preselettiva che alla successiva prova pratica di guida, entrambe superate con esito positivo.
- C. Infatti, il ricorrente dimostrava la propria idoneità tecnica, ottenendo il punteggio sulla prova preselettiva di ben 139,75 come da graduatoria del 5.12.2025, superando poi a seguire anche la prova pratica di guida sostenuta in data 15.12.2025 (**Doc_8**).
- D. Orbene, il Sig. Fiumanò rilevava in sede di pubblicazione della graduatoria finale in data 17/12/2025 (**Doc_8**), con estremo dispiacere e stupore, la propria immotivata esclusione, esclusione peraltro non pubblicata contestualmente nel sito aziendale in aperta violazione di quanto disposto dell'art. 7 dell'avviso di selezione pubblica.

Tel. 3493379489

PEC pasqualeandreacalapso@pec.it - email pasqualeandreacalapso@gmail.com



- E. In particolare, dall'esame della graduatoria finale il ricorrente prendeva atto che erano stati dichiarati idonei solo 17 candidati su 20 posti banditi, permanendo dunque la disponibilità di posti residui in pianta organica.
- F. Con diffida del 19.12.2025 inviata mezzo pec dallo scrivente procuratore, il ricorrente impugnava l'esito della graduatoria e la propria esclusione in via stragiudiziale, chiedendo di provvedere in autotutela all'inclusione dello stesso nella graduatoria e, visto il punteggio assegnatogli nella prova preselettiva – che lo avrebbe posizionato al terzo posto della graduatoria finale, visto il superamento della prova pratica di guida - alla conseguente assunzione, sulla scorta dei motivi in diritto che di seguito diffusamente si vedranno.
- G. Infatti, il provvedimento di esclusione era stato motivato, per le vie brevi, al ricorrente sulla scorta della sussistenza di un precedente contratto di apprendistato stipulato con la società ASM di Taormina, e tale motivazione veniva confermata dal verbale di esclusione prodotto dall'Azienda resistente in seguito alla diffida del 19 dicembre 2025, che conteneva contestuale istanza di accesso agli atti.

CAPO II

**INESISTENZA NORMATIVA DEL DIVIETO DI PRECEDENTE APPRENDISTATO –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI INTERPRETATIVI MINISTERIALI IN MATERIA –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUITÀ', DI PROPORZIONALITÀ E DI
RAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA -
DIFETTO DI ISTRUTTORIA – APPLICAZIONE DEL BANDO NON CONFORME
ALLA RATIO DELL'ART. 44 D.LGS. 81/2015**

- A. L'esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale è stata disposta dall'Azienda convenuta poiché *“la Commissione, al termine delle prove pratiche, dopo aver riesaminato la documentazione presentata dai candidati, ha rilevato che il candidato con codice ID 641064 aveva effettivamente dichiarato di aver già svolto un contratto di apprendistato presso un'altra azienda operante nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL), e pertanto, alla luce di quanto emerso ed in conformità ai requisiti stabiliti dal bando di selezione, la Commissione ha provveduto all'esclusione del candidato stesso.”* (Verbale dei lavori della commissione di selezione n. 2 del 15.12.2025, Doc_8).
- B. In particolare, gli articoli del bando che l'Azienda assume violati dall'odierno ricorrente sono l'art. 2, lettera h, e l'art. 7 n. 7, per i quali, rispettivamente: *“Per l'ammissione alla selezione sono richiesti ai fini di ammissione i seguenti requisiti generali, fisici, tecnico/professionali, morali: [...] h. Non essere stato assunto in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante (ai sensi del D. Lgs. n.81/2015 art. 44), per il conseguimento di una qualificazione professionale*



quale operatore di esercizio Bus / Bus snodati;” e “L’esclusione dalle selezioni ha luogo, senza possibilità alcuna di integrazione documentale, quando ricorrano uno o più dei seguenti casi: [...] “7. Essere attualmente assunto e/o essere stato precedentemente assunto in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante (ai sensi del D. Lgs. n.81/2015 art. 44), per il conseguimento di una qualificazione professionale quale operatore di esercizio per le seguenti tipologie di mezzi: Bus, Bus snodati, Tram, Carroattrezzi/Carro soccorso, Veicoli e vetture aziendali.”

- C. Preliminarmente si rileva la manifesta contraddittorietà dell’agire di codesta Azienda che, dopo aver convocato il candidato tanto alle prove preselettive, superate con punteggio altissimo, quanto alla successiva prova di guida, svoltasi in data 15.12.2025, ed averne certificato l'esito positivo, ha proceduto all'esclusione a ridosso della pubblicazione della graduatoria finale, violando il principio di legittimo affidamento, di correttezza e di trasparenza, sulla base dell’autocertificazione relativa all’esistenza di un precedente contratto di apprendistato già acquisita documentalmente *ab origine*, e dunque ben nota sin dalla convocazione per le prove preselettive e selettive.
- D. Nel merito, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria finale sembrerebbe fondato su un’erronea interpretazione dei requisiti relativi al contratto di apprendistato professionalizzante, a causa di un pregresso rapporto lavorativo intercorso con l'azienda A.S.M. Taormina.
- E. Tuttavia, preme evidenziare come tale precedente rapporto abbia avuto inizio il 03/03/2025 e sia cessato per dimissioni volontarie già il 23/04/2025, **per una durata complessiva di soli 51 giorni.**
- F. Al riguardo, la prassi ministeriale consolidata, ed in particolare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 21/01/2013 e l'Interpello n. 8/2007, **chiarisce inequivocabilmente che la stipula di un nuovo apprendistato è preclusa solo qualora il precedente rapporto abbia superato la metà della durata prevista dalla contrattazione collettiva.**
- G. In particolare, l’interpello n. 8/2007 fornisce elementi utili per inquadrare il problema a livello normativo ed interpretativo: *“La Confindustria ha inoltrato richiesta di interpello a questa Direzione generale per avere chiarimenti in merito alla possibilità che un’azienda assuma con contratto di apprendistato professionalizzante uno o più soggetti che abbiano già prestato servizio presso la medesima impresa con rapporti di natura temporanea quale, ad esempio, un contratto a tempo determinato. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Va anzitutto ricordato che il contratto di apprendistato rappresenta uno strumento volto, da un lato, a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di soggetti privi di specifiche competenze e, dall’altro, a fornire agli stessi una formazione*



di base e tecnico professionale al fine di conseguire un'occupazione stabile e qualificata. Come evidenzia l'interpellante, **non esiste in effetti alcuna previsione normativa “che escluda la possibilità di assumere giovani in apprendistato solo per il fatto di essere già stati in precedenza impiegati o comunque utilizzati dalla stessa impresa”, ma occorre chiarire la portata di tale affermazione, al fine di non eludere le citate finalità dell'istituto ed in particolare quella legata al raggiungimento di precisi obiettivi formativi.”**

- H. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione normativa che imponga alle Aziende – a fortiori se in-house come l'odierna resistente, in quanto esercenti un pubblico servizio – occorre avere riguardo al criterio sostanziale, ossia al materiale raggiungimento degli obiettivi formativi del precedente contratto di apprendistato, al fine di poter valutare, in concreto, il livello di formazione raggiunto dal candidato in seguito alla precedente esperienza lavorativa e non eludere le finalità dell'istituto del contratto di apprendistato.
- I. Continua il ministero, nel medesimo Interpello, giungendo alla seguente conclusione: “Per quanto attiene invece all'eventuale coincidenza della qualifica professionale già in possesso del lavoratore con la qualifica cui tende il rapporto di natura formativa, in assenza di precisi riferimenti normativi e di indicazioni di natura contrattuale, sembra possibile far riferimento alla giurisprudenza in materia di contratto di formazione lavoro che, pur essendo una fattispecie contrattuale diversa, per quanto attiene ai profili formativi presenta elementi di contiguità con il contratto di apprendistato professionalizzante. Tale giurisprudenza ha dunque chiarito che “è ben possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale purchè l'ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita” (Cass., 1° novembre 2004, n. 17574).”
- J. Il Ministero, pertanto, mediante un'autorevole pronuncia di legittimità, ammette la possibilità della stipula di un nuovo contratto di apprendistato qualora quest'ultimo possa ampliare il novero delle qualifiche possedute dal candidato.
- K. Infine, traendo le conclusioni del proprio ragionamento interpretativo logico giuridico, il Ministero enuncia il seguente postulato: “Appare inoltre evidente che, nell'ambito della valutazione, assume rilevanza non secondaria anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in



mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del 3 contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull'instaurando rapporto di apprendistato.

- L. Tale argomento, utilizzato *a contrario*, ci consente di ritenere che a nulla rilevi la mera sottoscrizione di un precedente contratto di apprendistato qualora la relativa esperienza lavorativa non abbia determinato, in concreto, l'effetto formativo voluto, per esempio, poiché tale esperienza sia durata meno della metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
- M. Nel caso che ci occupa, il periodo di apprendistato per il parametro 140 secondo il CCNL Autoferrotranvieri-Mobilità è fissato in 36 mesi, **e pertanto la soglia ostativa risulterebbe di 18 mesi, parametro rispetto al quale i soli 51 giorni maturati dal Sig. Fiumanò risultano palesemente irrilevanti.**
- N. Sul tema è intervenuto sempre il Ministero del Lavoro con la successiva circolare n. 5/2013, secondo la quale, al paragrafo n. 5 denominato "Apprendistato e pregresse esperienze lavorative", si afferma: *"Un problematica particolarmente delicata, concernente i requisiti del lavoratore apprendista, attiene anche alla "qualificazione" dello stesso che, ovviamente non deve essere già posseduta all'atto dell'instaurazione del rapporto. In tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. **Va tuttavia chiarito che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo.** Sul punto, in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali, si ritiene infatti possibile richiamare i principi già espressi con risposta ad interpello n. 8/2007, anche se riferiti al precedente quadro regolatorio. **In particolare, come chiarito in tale sede, occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.** Nell'ambito della valutazione rileva peraltro anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. **A mero titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva;** tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il*



profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull'instaurando rapporto di apprendistato."

- O. Alla luce di tale interpretazione, senz'altro da ritenersi costituzionalmente orientata, in relazione al periodo di apprendistato per il parametro 140 fissato dal CCNL Autoferrotranvieri-Mobilità in 36 mesi, la soglia ostativa risulterebbe di 18 mesi, parametro rispetto al quale, si ribadisce, i 51 giorni maturati dal Sig. Fiumanò risultano in concreto inidonei a giustificare l'esclusione dalla graduatoria; sotto tale aspetto si osserva inoltre che la durata di tale rapporto è stata inferiore persino al periodo di prova di 90 giorni previsto dal medesimo CCNL, confermando l'assoluta inidoneità dell'esperienza lavorativa pregressa a fornire competenze professionali compiute tali da giustificare l'esclusione dalla graduatoria.
- P. Risulta pertanto che l'azione della società resistente sia ispirata solo nominalmente alla *ratio* sottesa all'istituto dell'apprendistato, ossia, per usare le parole del Ministero nella da ultimo citata circolare, dalla "nessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull'instaurando rapporto di apprendistato."
- Q. Infatti, tale risultato non può certamente essere conseguito equiparando i candidati che hanno sottoscritto precedenti contratti di apprendistato, ma il cui relativo rapporto di lavoro è durato solo poche settimane, a candidati che risultano attualmente assunti presso altre ditte locali e che esercitano le medesime mansioni. In parole povere, appare del tutto contrario alla *ratio* dell'istituto del contratto di apprendistato ritenere che basti la semplice sottoscrizione di un precedente contratto di lavoro per ottenere, come effetto automatico, l'impossibilità a sottoscriverne un altro in seguito alla vittoria di un apposito bando di concorso.
- R. Si ritiene infatti vada valutata in concreto, avendo riguardo ai citati parametri temporali dettati dal Ministero, la formazione conseguita nel corso della precedente esperienza lavorativa, diversamente da quanto operato dalla società resistente.
- S. Pertanto, l'attuale interpretazione ed attuazione societaria degli artt. 2, lettera (h), e 7, n. 7, ottiene l'effetto - del tutto antigiusdittico - di trattare in maniera analoga situazioni sostanzialmente differenti, in aperta violazione del principio di equità costituzionalmente garantito.
- T. Risulta altresì violato il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, il quale impone alla Pubblica Amministrazione - ed in questo caso alla società *in-house* esercente un pubblico servizio e che ha predisposto, con l'avviso di selezione pubblica, un'offerta al pubblico - di adottare provvedimenti che siano idonei, necessari ed adeguati al fine perseguito, limitando i diritti dei privati solo nella misura strettamente indispensabile. Appare evidente che l'attuale



applicazione dell'avviso di selezione pubblica violi tale principio di rango costituzionale, prevedendo una causa di esclusione slegata dalla *ratio* dell'istituto dell'apprendistato.

- U. Inoltre, l'azione societaria appare viziata da manifesta irragionevolezza, poiché non effettuando alcuna valutazione sostanziale sul grado di formazione conseguito dai partecipanti all'avviso di selezione pubblica mediante esperienze lavorative pregresse riguardanti le medesime mansioni, equipara – adottando per tutti, indistintamente, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria – situazione sostanzialmente differenti: si evince documentalmente l'esclusione di un altro candidato (Doc_9), il quale risulta essere stato escluso dalla graduatoria poiché attualmente in forze presso un'altra azienda di logistica locale; sul punto, appare evidente che trattare alla medesima stregua l'odierno ricorrente, con alle spalle appena 51 giorni di apprendistato, con un candidato che è attualmente in forze presso altra azienda di logistica, appare del tutto irragionevole, sproporzionato ed evidentemente non equo, nonché in evidente contrasto con la ratio dell'istituto dell'apprendistato.
- V. Appare evidente, infine, che con una minima attività di istruttoria, l'azienda avrebbe potuto valutare in concreto la formazione sostanzialmente conseguita dai candidati nelle pregresse esperienze lavorative, valutando di conseguenza la sussistenza di una pregressa compiuta formazione al fine di evitare l'elusione della *ratio* sostanziale dell'istituto dell'apprendistato.
- W. Così, invece, non ha fatto la società resistente, limitandosi ad ancorare i provvedimenti di esclusione sulla mera sottoscrizione di un precedente contratto di apprendistato, senza avere alcun riguardo al criterio sostanziale di effettiva formazione e senza fissare parametri precisi in tal senso, verificabili mediante apposita istruttoria.
- X. Per tutti i motivi sinora dedotti, si ritiene che Codesto Ecc.mo Giudice del Lavoro debba disapplicare gli artt. 2, lettera (h, e 7, n. 7 nel caso *de quo*, applicando il criterio sostanziale sinora richiamato e di interpretazione autentica ministeriale nella determinazione delle ragionevoli esclusioni dalla graduatoria dei candidati che hanno sottoscritto precedenti contratti di apprendistato analoghi.
- Y. Alla luce di tale interpretazione costituzionalmente orientata, si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice di dichiarare che l'unica interpretazione ed applicazione possibile degli artt. 2, lettera (h, e 7, n. 7 dell'avviso di selezione pubblica pubblicato dalla società resistente sia quella di ritenere che non possano essere assunti i candidati che hanno sottoscritto un precedente *“contratto di apprendistato professionalizzante (ai sensi del D. Lgs. n.81/2015 art. 44), per il conseguimento di una qualificazione professionale quale operatore di esercizio per le seguenti tipologie di mezzi: Bus, Bus snodati, Tram, Carroattrezzi/Carro soccorso, Veicoli e vetture aziendali”* (art. 7 numero 7 del bando) e che abbiano svolto la relativa attività lavorativa per una durata superiore alla metà



di quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, dichiarando conseguentemente quale illegittima l'esclusione dalla graduatoria finale del ricorrente nonché di qualsivoglia controinteressato escluso per motivi analoghi, disponendo l'immediato inserimento nella graduatoria finale dei candidati ingiustamente ed arbitrariamente esclusi in virtù dei punteggi delle prove preselettive e pratiche di guida sostenute, anche alla luce del fatto che, rispetto ai 20 posti banditi, sono state dichiarati ad oggi idonei esclusivamente 17 candidati.

CAPO III

ART. 2 LETTERA H. E ART. 7 N. 7 DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA QUALI CLAUSOLE MERAMENTE POTESTATIVE E CONSEGUENTE NULLITA' DELLA STESSE

- A. In subordine, si ritiene che l'azienda resistente abbia inoltre violato, nel suo agire, lo stesso art. 7 dell'avviso di selezione pubblica, poiché quest'ultimo disciplina la possibilità di escludere dalle selezioni i candidati in virtù dei motivi di esclusione elencati; nel caso di specie, il candidato è stato ammesso alle selezioni, ha svolto tutte le prove ed è stato solo successivamente escluso dalla graduatoria.
- B. Infatti, a voler applicare correttamente l'avviso di selezione pubblica, l'Azienda ricorrente avrebbe dovuto impedirgli la partecipazione alle prove preventivamente, giusta disposto dell'art. 7 dello stesso bando. Invece, ha applicato tale disposizione solo dopo l'espletamento delle prove, applicandola, come si vedrà, alla stregua di una clausola meramente potestativa.
- C. Gli art. 2 lettera .h e, e art. 7 n. 7, risultano infatti nulli e dunque disapplicabili, per come formulati, da Codesto Ecc.mo Giudice del Lavoro per aperta violazione dell'art. 1355 c.c., poiché si risolvono e vengono applicati quali clausole meramente potestative, facendo discendere l'accertamento del possesso dell'idoneità, il conseguente posizionamento in graduatoria ed il nascente diritto all'assunzione non già da un criterio sostanziale o da una disposizione normativa esplicita -che, come abbiamo visto, semplicemente non esiste - ma dal mero fatto di aver sottoscritto un precedente contratto di apprendistato, senza operare in concreto l'accertamento relativo al reale conseguimento della qualifica professionale *de quo* in seguito a tale precedente sottoscrizione contrattuale.
- D. Si rileva inoltre che l'attuale interpretazione ed applicazione degli articoli dell'avviso di selezione pubblica operate dalla società resistente, poiché del tutto disancorate dal criterio di determinazione sostanziale in ordine ai risultati formativi raggiunti da precedenti esperienze lavorative effettuate in esecuzione di contratti di lavoro di apprendistato professionalizzante, conferiscono alla società resistente il potere di decidere, sostanzialmente *ad libitum*, di escludere



un'intera categoria di lavoratori (dopo avergli fatto sostenere tutte le prove previste dal bando!) senza che questa decisione sia ancorata ad un'espressa previsione normativa, ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del contratto di apprendistato professionalizzante o alla sua *ratio* normativa.

- E. Tali articoli del bando, se così interpretati, cadono necessariamente sotto la scure della nullità comminata dall'art. 1421 c.c. in relazione alla clausola meramente potestativa ex 1355 c.c. (in tal senso Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con Ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024).
- F. Sul punto, si ritiene che la stessa apposizione degli articoli n. 2 lettera h) e 7 n. 7, così come attualmente formulati, ossia privi di qualsiasi riferimento al criterio sostanziale della reale formazione conseguita nel precedente rapporto di lavoro, si risolva nella manifestazione di una volontà meramente potestativa e pertanto censurabile di nullità.
- G. In concreto, infatti, l'azienda resistente mediante l'apposizione di tali clausole esercita una volontà meramente potestativa, poiché slegata da una espressa previsione normativa e disancorata dalla valutazione, in concreto, dell'effettiva formazione precedentemente conseguita dai candidati; trasforma pertanto la volontà di vigilare affinché la *ratio* dell'istituto dell'apprendistato non venga elusa, nell'imposizione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ad una intera categoria di candidati, imposizione del tutto sprovvista di qualsivoglia riferimento normativo nonché, poiché disancorata da ogni valutazione sostanziale relativa all'effettiva formazione precedentemente conseguita, essenzialmente arbitraria e contraria alla stessa *ratio* che vorrebbe, asseritamente, tutelare.

P.Q.M.

Voglia l'On. Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, in accoglimento dei motivi di ricorso:

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di esclusione del Sig. Marco Fiumanò dalla graduatoria finale della procedura selettiva indetta da ATM Messina S.p.A.;
2. Per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria finale secondo il punteggio conseguito;
3. Conseguentemente, accertare il diritto del ricorrente all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per il profilo di Operatore di esercizio – parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri, con decorrenza dalla data di assunzione degli altri candidati utilmente collocati;
4. In subordine, disporre ogni provvedimento ritenuto di giustizia ai fini del corretto riesame della posizione del ricorrente;
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.



Si producono:

Procura *ad litem*.

Doc_1: Avviso di selezione pubblica.

Doc_2: Domanda scansionata del Sig. Fiumanò Marco con C.I.

Doc_3: Ricevuta di deposito domanda e foto della schermata di assegnazione numero.

Doc_4: Avviso di convocazione alla prova preselettiva.

Doc_5: Convocazione alla prova pratica di guida del 15.12.2025 con graduatoria al 05.12.2025.

Doc_6: Esito graduatoria del 17.12.2025.

Doc_7: Documentazione SAP/UNILAV e lettera di dimissioni volontarie presso A.S.M. Taormina (attestanti il periodo 03/03/2025 - 23/04/2025).

Doc_8: Verbali lavori commissione.

Doc_9: Comunicazione di esclusione candidato ID 641022.

Doc_10: Diffida in autotutela e accesso agli atti.

Doc_11: Pec di riscontro all'accesso agli atti.

Doc_12: Autocertificazione reddituale Marco Fiumanò.

Messina, 16 febbraio 2026

Avv. Pasquale Andrea Calapso

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminato, ma il contributo unificato non è dovuto in virtù dell'esenzione di cui all'art.76 d.P.R. n.115/2002, come da autocertificazione reddituale allegata (**Doc_12**), in quanto la situazione reddituale di parte ricorrente risulta inferiore alla soglia di legge pari ad euro € 38.514,03.

Messina, 16 febbraio 2026

Avv. Pasquale Andrea Calapso

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX
ART. 150 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore Avv. Pasquale Andrea Calapso, con studio come all'intestazione, in qualità di procuratore e difensore del Sig. Fiumanò Marco, giusta procura in calce al su esteso ricorso, ricorrente nel procedimento da instaurare davanti al Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro, come da atto sopra riportato,

PREMESSO CHE

1. L'odierno ricorso ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale della procedura selettiva indetta da ATM Messina S.p.A. (Prot. N. 0013052/2025) per n. 20 posti di Operatore di Esercizio.



2. L'eventuale accoglimento delle domande sopra rassegnate comporterebbe una necessaria rimodulazione della graduatoria finale.
3. Stante l'oggettiva difficoltà di individuare, ricercare i recapiti e notificare ad un numero così elevato di parti, il presente atto, nei modi ordinari, anche per la mancata indicazione dei dati anagrafici all'interno della graduatoria.
4. Si rende, quindi, necessario procedere con le modalità di cui all'art 150 C.P.C. con notifica mediante pubblicazione sull'apposita sezione del sito dell'azienda ATM Spa. Nella fattispecie che ci occupa ricorrono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 150 c.p.c. dato che risulta impossibile identificare tutti i resistenti in parola nonché eseguire la notificazione del su esteso ricorso nelle forme ordinarie.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nella sua qualità *ut supra*,

CHIEDE

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Messina, sentito il Pubblico Ministero, voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art 150 c.p.c. dell'atto introduttivo e dell'emanando decreto tramite pubblicazione sull'apposita sezione del sito dell'azienda ATM Messina Spa, indicando, in alternativa, i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli eventuali soggetti interessati, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto.

Messina, 16 febbraio 2026

Avv. Pasquale Andrea Calapso



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Pasquale Andrea Calapso**, codice fiscale: **CLPPQL95T23F158Z**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Marco Fiumanò** (CF: FMNMRC02L24F158K), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

19212679s.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente del decreto di fissazione udienza (anticipata al 25 giugno 2026) con autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.,

FIUMANO-_MARCO_-_PROCURA_AD_LITEM-signed.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente la procura ad litem,

Marco_Fiumano_c-_ATM_ricorso_414_cpc.pdf.p7m, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente il ricorso in formato .p7m e

marco_fiumano_c-_atm_ricorso_414_cpc.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente il ricorso in formato .pdf semplice (copia cortesia)

a **ATM Messina S.P.A.** (P.IVA: 03573940834), in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata **atm.messina@pec.it** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, RG n° 699/2026.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., che gli allegati **19212679s.pdf**, contenente del decreto di fissazione udienza (anticipata al 25 giugno 2026) con autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c., **FIUMANO-_MARCO_-_PROCURA_AD_LITEM-signed.pdf**, contenente la procura ad litem, **Marco_Fiumano_c-_ATM_ricorso_414_cpc.pdf.p7m**, contenente il ricorso in formato .p7m e **marco_fiumano_c-_atm_ricorso_414_cpc.pdf**, contenente il ricorso in formato .pdf semplice (copia cortesia) **sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico** dal quale sono stati estratti.

Messina, 06/05/2026

Firmato digitalmente da **Avv. Pasquale Andrea Calapso**

AVVOCATO PASQUALE ANDREA CALAPSO

Via Giovanni Paolo II, 28 – 98168 Messina –

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto **Sig. MARCO FIUMANO'**, nato a Messina il 24/07/2002 (C.F. **FMNMRC02L24F158K**), residente in Messina (ME), V.le Giostra Coop La Gazzella IS Pal. Q7 delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà del caso e di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di proporre e/o resistere a gravami, opposizioni, reclami, di riscuotere e quietanzare somme, di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale, di transigere e/o conciliare, l'Avv. Pasquale Andrea CALAPSO, c.f. CLPPQL95T23F158Z, del foro di Messina; eleggo domicilio presso il suo studio in Messina via Giovanni Paolo II 28; dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto-legge.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Ciò al fine di agire per l'annullamento della graduatoria del 17.12.2025, emessa da ATM SPA Messina C.F. P.IVA. **03573940834**, in esito alla *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'eventuale assunzione di n. 20 risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. 81/2015 art. 44 a tempo pieno ed indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di: Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri; e alla formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni aggiuntive di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo contratto”* con protocollo N.0013052/2025 del 06/10/2025.



La firma è autentica
Avv. Pasquale Andrea Calapso

Tel. 3493379489

PEC pasqualeandrecalapso@pec.it - email pasqualeandrecalapso@gmail.com



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Rando

letto il ricorso iscritto al n. 699/2026;

preso atto dell'istanza di anticipazione dell'udienza e le ragioni addotte,

ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i potenziali controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

FISSA

l'udienza del 25.6.2026 ore 10:30 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione entro il medesimo termine.

Messina, 04/05/2026

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Rando

